




REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE TELEMATICA DELL'ALBO FORNITORI DELLA FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO

ai sensi dell'art.36 co.2 del D.Lgs 50/2016

<i>Approvato dal Commissario Straordinario della Fondazione con determina</i>				Nr:
				Data:
Responsabile Area Competente	Responsabile Organizzazione e Processi	Responsabile Legale	Direttore Generale	Commissario Straordinario
				
B. Mussino	M. Ponzone	J. Raso	G. Mulè	R. Purchia

Piazza Castello, 215 – 10124 Torino
 Tel (+39) 011 881 55 57
 EMail info@teatroregio.torino.it
 Web www.teatroregio.torino.it
 Part. IVA / Nr. 00505900019



Sommario

AGGIORNAMENTO	3
PREMESSA.....	3
Articolo 1. Oggetto	4
Articolo 2. Struttura	4
Articolo 3. Partecipazione alla Selezione	4
Articolo 4. Categorie merceologiche.....	5
Articolo 5. Requisiti di Ammissione	5
Articolo 6. Modalità di iscrizione.....	6
Articolo 7. Accoglimento dell'istanza.....	7
Articolo 8. Modalità di Aggiornamento	7
Articolo 9. Verifiche.....	8
Articolo 10. Comunicazioni	8
Articolo 11. Informazioni Generali	9
Articolo 12. Durata dell'iscrizione e Cancellazione.....	9
Articolo 13. Scelta del fornitore e Criteri di gestione dell'Albo	9
Articolo 14. Partecipazione alle Procedure Telematiche di Gara (da Portale)	10
Articolo 15. Trattamento dei dati personali.....	11
Articolo 16. Responsabilità Amministrativa	11
Articolo 17. Tracciabilità.....	11
Articolo 18. Pubblicazione e Documentazione	11
Articolo 19. Entrata in vigore.....	12

Riferimenti normativi e regolamentari:

- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, G.U. 19/04/2016 (nuovo codice degli appalti) aggiornato con le modifiche, da ultimo, introdotte dalla legge n. 120/2020 (legge semplificazioni) di conversione del dl 76/2020 (decreto semplificazioni) e s.m.i.;
- Regolamento di attuazione del codice dei Contratti Pubblici, D.P.R. n. 207/2010 ove applicabile e per le parti ancora in vigore;
- D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
- D. Lgs. 231/2001
- Legge 68/89
- Legge 296/2006
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145
- D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"
- D. Lgs. 30.6.2003 n. 196
- Regolamenti (UE) 2019/1827,1828, 1829, 1830, del 30 ottobre 2019
- D.Lgs. 81/2008
- D.P.R. n° 445/2000
- REGOLAMENTO PER L'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E SERVIZI DELLA FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO (TRT-REG ACQ)

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- D. M.: Decreto Ministeriale
- D. Lgs.: Decreto legislativo
- D.P.R.: Decreto del Presidente della Repubblica;



AGGIORNAMENTO

L'Aggiornamento del Regolamento avviene sostanzialmente nei seguenti casi:

- entrata in vigore di nuove norme legislative o regolamentari che hanno effetto sugli ambiti che il Regolamento disciplina;
- proposte di adeguamento del Regolamento avanzate dal Consiglio di Indirizzo, dalla Sovrintendenza/Commissario Straordinario e dalla Direzione Generale;
- segnalazione, da parte delle Funzioni, di qualsiasi evento suscettibile di incidere sull'operatività e sull'efficacia del Regolamento;
- adeguamento ai pareri/indicazioni/suggerimenti forniti da soggetti esterni alla Fondazione, comunemente riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale per l'autorevolezza e/o competenza maturata nell'ambito della materia disciplinata dal Regolamento di materie collegate;
- adeguamento a prassi comunemente accettate a livello nazionale e/o internazionale nell'ambito della materia disciplinata dal Regolamento.
- in ogni altro caso in cui si presentino eventi diversi da quelli precedentemente indicati: si potrà valutare l'opportunità di integrare/modificare il Regolamento al fine di garantirne la necessaria coerenza rispetto alle Politiche e agli Obiettivi della Fondazione ovvero in modo periodico **ogni 3 (tre) mesi**.

Rilevata l'esigenza di un aggiornamento del Regolamento verranno avviate le attività di redazione ex-novo, integrazione, modifica del contenuto.

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina la procedura per l'istituzione e la tenuta di un Elenco di Operatori Economici (di seguito anche Albo) che LA *Fondazione Teatro Regio di Torino* si riserva di utilizzare per l'individuazione di soggetti idonei a fornire Lavori, Beni e Servizi come riscontrabili sul "*Regolamento per l'acquisto di beni, lavori e servizi della Fondazione Teatro Regio di Torino*".

L'elenco fornitori è organizzato nelle categorie merceologiche per settore di beni, servizi e lavori specificati nell'elenco delle categorie previste nell'**ALLEGATO 1** al presente avviso, e disponibile sul sito: www.teatroregio.torino.it/acquistidigitali

Il presente regolamento viene emanato esclusivamente con finalità organizzative e gestionali, nel quadro delle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici.

In particolare, le finalità che si intendono raggiungere con l'istituzione dell'Albo dei fornitori sono:

- assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione dei fornitori nelle procedure negoziate di valore inferiore alla soglia comunitaria;
- dotarsi di uno strumento utile, trasparente e di agevole consultazione, che permette di individuare rapidamente i fornitori da coinvolgere nel processo di approvvigionamento;
- snellire l'iter delle procedure di gara e realizzare un risparmio dei costi legati alla produzione della documentazione.



Articolo 1. Oggetto

In conformità a quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di poter ricorrere alle procedure negoziate, la Fondazione Teatro Regio di Torino intende procedere alla formazione dell'Albo Fornitori.

L'Albo è utilizzato di norma dalla Fondazione per procedere all'individuazione degli operatori economici con cui procedere agli affidamenti diretti ovvero da invitare alle procedure negoziate senza pubblicazione del bando, eventualmente precedute da avviso di manifestazione di interesse a presentare offerta, a seconda dei limiti di importo stabilite con **nuovo D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni)** e come modificati con **D.L. 31 maggio 2021, n. 77**, nel rispetto, ove possibile, del criterio di rotazione.

L'utilizzo dell'Albo da parte della Fondazione si presenta inoltre nei casi previsti dal "*Regolamento per l'acquisto di beni, lavori e servizi della Fondazione Teatro Regio di Torino*" e in tutti gli altri casi previsti e consentiti dalla legge.

Articolo 2. Struttura

L'Albo dei fornitori contiene l'elenco generale dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, in cui sono iscritti e classificati gli operatori economici interessati in possesso di requisiti di ordine generale, di capacità tecnico-organizzativa, professionale ed economico-finanziaria, idonei all'affidamento dei contratti aziendali.

L'operatore economico che intende iscriversi all'Albo Fornitori di beni e servizi ha facoltà di registrarsi ad un numero di categorie merceologiche pari alle abilitazioni indicate nel certificato camerale.

Articolo 3. Partecipazione alla Selezione

Tutte le ditte iscritte all'Albo Fornitori possono partecipare, ove invitate, alle procedure negoziate indette dalla Fondazione. Le ditte da invitare sono individuate in conformità a quanto previsto nel Regolamento per l'acquisto di beni, lavori e servizi della Fondazione Teatro Regio di Torino.

L'inserimento nell'Albo dei Fornitori non comporta l'automatica garanzia di invito alle procedure attivate relativamente ai gruppi merceologici per cui si è iscritti, restando salva, in ogni caso, la facoltà per Fondazione di ricorrere anche ad operatori economici non iscritti all'Albo dei Fornitori, ma individuati mediante apposite indagini di mercato.

Ciascun operatore economico aggiudicatario di una fornitura di beni, servizi o lavori sarà iscritto nella categoria merceologica per la quale è risultato affidatario fatto salvo la trasmissione di tutte le dichiarazioni e la documentazione prevista per l'ammissione medesima.

Resta ferma la facoltà della Fondazione, quando si tratti di forniture, servizi e lavori che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Albo, ovvero qualora la Fondazione, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai fornitori iscritti, di invitare o interpellare anche altri soggetti ritenuti idonei, oltre agli iscritti nella sezione pertinente del medesimo.

In relazione alla specificità dei singoli oggetti da affidare, la Fondazione si riserva, inoltre, di prescrivere condizioni e requisiti ulteriori per l'ammissione alla presentazione delle offerte da parte degli invitati.

I soggetti richiedenti, qualora qualificati, non acquisiscono con l'iscrizione all'Albo Fornitori alcun diritto a partecipare alle procedure di affidamento espletate dalla Fondazione Teatro Regio, in quanto l'iscrizione stessa non costituisce, di per sé, titolo di preferenza.



Il presente regolamento è riferito ad un Albo Fornitori "aperto" per cui non ci sono termini di scadenza per la presentazione delle domande. L'Albo Fornitori sarà aggiornato con l'inserimento delle nuove iscrizioni con cadenza almeno trimestrale.

Articolo 4. Categorie merceologiche

L'identificazione e la scelta delle categorie merceologiche per le quali le Imprese di beni e servizi intendono essere iscritte deve trovare debito riscontro nella documentazione relativa all'oggetto sociale, nonché all'attività intrapresa e regolarmente dichiarata alla C.C.I.A.A. di appartenenza.

Le categorie merceologiche sono contenute nell'elenco allegato al presente Regolamento (**ALLEGATO 1**) e consultabili sul sito della Fondazione e sulla piattaforma web.

La Fondazione Teatro Regio di Torino si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie merceologiche previste, qualora le ritenga utile ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

La Fondazione si riserva di aggiornare e/o modificare in ogni momento le categorie merceologiche.

Articolo 5. Requisiti di Ammissione

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, ad esclusione della lettera d), e all'art. 46, comma 1, ad esclusione della lettera e), del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Ai fini dell'iscrizione, gli operatori economici dovranno possedere pertanto i seguenti requisiti:

- a) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza a comprova dei Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83) comma 1 lett. a) e comma 3 del Codice, relativi alla categoria merceologica per la quale si chiede l'iscrizione;
- b) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- c) Ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008;

PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO AZIENDE FORNITRICI DI BENI E SERVIZI

- Capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture o servizi corrispondenti alla propria categoria merceologica, realizzate negli ultimi tre esercizi.
- Capacità tecnica, documentata mediante:
 - Presentazione aziendale con particolare riguardo alla struttura e alle principali forniture effettuate o dei servizi svolti, nell'ultimo triennio, relativi a ciascuna delle categorie merceologiche per cui è richiesta l'iscrizione;
 - Certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità"; il fornitore ha facoltà di presentare nell'apposita sezione altre certificazioni a comprovare la propria capacità tecnica.

PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO AZIENDE ESECUTRICI DI LAVORO

- attestazione di qualificazione SOA relativa ai lavori per i quali si richiede l'iscrizione o possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 del Dpr. n. 207/2010.



Articolo 6. Modalità di iscrizione

Le Imprese che intendono chiedere l'iscrizione all'Albo Fornitori devono produrre la documentazione prevista dal presente Regolamento e renderla disponibile alla Fondazione attraverso il portale istituito per lo scopo.

In tale richiesta devono essere riportati tutti gli elementi utili ad identificare la Società, i prodotti e/o i servizi che la stessa è in grado di servire, come da elenco delle categorie merceologiche, nonché tutte le notizie necessarie alla conoscenza del loro grado di organizzazione e dimensione come indicato al precedente art.5.

Gli operatori economici interessati possono richiedere l'iscrizione, anche contestuale, ad una o più Sezioni dell'Albo istituito dal presente Regolamento, con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. o una qualsiasi relazione, anche di fatto, ovvero - in caso affermativo - che tale situazione di controllo e/o collegamento e/o relazione non sia tale da determinare l'imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale.

Qualora gli operatori economici che presentano la domanda d'iscrizione incorrano in uno dei suddetti divieti, la Fondazione prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente.

L'operatore economico interessato all'iscrizione dovrà accreditarsi esclusivamente per via telematica collegandosi all'apposita piattaforma tramite il collegamento sul sito della Fondazione: www.teatroregio.torino.it/acquistidigitali.

Nel portale, accessibile dal collegamento indicato, viene gestita l'iscrizione all'Albo degli operatori economici della Fondazione.

Una volta effettuata la registrazione, l'operatore economico sarà guidato alla compilazione della propria anagrafica e quindi potrà procedere con l'iscrizione all'Albo di interesse compilando tutti i campi obbligatori e allegando le documentazioni richieste.

I soggetti che avessero già effettuato la registrazione in occasione di precedenti iscrizioni e volessero integrare o modificare il proprio profilo di iscrizione potranno procedere alla modifica della registrazione autenticandosi nella sezione "Accedi", inserendo le credenziali di accesso al sistema; in caso di modifiche sostanziali saranno riassoggettati a nuova abilitazione e la presenza nell'albo sarà momentaneamente sospesa.

In caso di smarrimento delle credenziali stesse, nella sezione dedicata all'autenticazione, è attivo un sistema di recupero automatico della password.

In fase di compilazione dell'istanza telematica di ammissione l'operatore economico è chiamato a rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione.

Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e completando gli appositi spazi se richiesto. Qualora nell'istanza le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse o incomplete la procedura di iscrizione non renderà possibile richiedere l'abilitazione.

Saranno comunque segnalati tutti i campi mancanti e/o gli allegati obbligatori mancanti omessi durante la procedura di iscrizione. In



qualsiasi fase di immissione dati, lo stato di iscrizione potrà essere salvato per poter essere ripreso e completato ad un successivo accesso.

Al termine della compilazione di tutte le sezioni dell'istanza, verrà automaticamente generata una autocertificazione in formato PDF che riporterà il contenuto dei dati immessi, questa dovrà essere scaricata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico – in caso di mancanza della firma digitale, sarà ammessa per un periodo di tempo concordato con la Fondazione in fase di registrazione, copia del documento firmata in originale comprovata da scansione del documento di identità – L'istanza così sottoscritta e completa di tutti i documenti richiesti attiverà la richiesta di abilitazione.

Non sono accettate istanze di iscrizione che siano presentate al di fuori dell'apposita piattaforma. Ogni domanda d'iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata senza darne comunicazione al mittente.

La Fondazione Teatro Regio di Torino non assume alcuna responsabilità per il mancato invio o di erronea documentazione o dovuti a disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

È compito dell'operatore economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni e avvertenze fornite dal software durante la compilazione.

Ulteriori informazioni sono riscontrabili nell'apposita area dedicata alla manualistica e alle FAQ. In via alternativa è a disposizione l'assistenza tecnica, le cui modalità di contatto sono indicate nell'area "Supporto Tecnico".

Articolo 7. Accoglimento dell'istanza

L'istanza di abilitazione verrà accolta in modo automatizzato ove siano stati compilati tutti i campi obbligatori/verrà valutata dall'Amministrazione, che ne comunicherà l'esito all'operatore economico entro 30 (trenta) gg. fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a 90 (novanta) giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute e dei tempi necessari a procedere ad eventuali controlli a campione.

In caso di carenze nelle dichiarazioni o nella documentazione, attraverso il sistema informatico del portale, sarà inviata apposita comunicazione al recapito e-mail indicato dall'operatore economico in sede di domanda di iscrizione, la Fondazione inviterà quindi il fornitore ad effettuare le opportune integrazioni entro un termine perentorio, decorso inutilmente il quale, l'istanza di abilitazione decade.

Nel caso in cui la Fondazione ravvisasse la necessità di acquisire chiarimenti o precisazioni, sarà cura dell'operatore economico fornire esaustivo riscontro nel termine assegnato.

L'iscrizione al relativo Albo sarà confermata tramite l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione e potrà essere immediatamente riscontrata nella sezione Albo della Fondazione.

L'iscrizione ed ogni effetto ad essa conseguente decorreranno dalla data in cui sarà notificata online l'approvazione della domanda.

Si ricorda che l'elenco operatori economici formato da Fondazione Teatro Regio di Torino si configura come un elenco aperto, pertanto i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'iscrizione.

Articolo 8. Modalità di Aggiornamento

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun operatore economico incluso nell'elenco sarà chiamato con cadenza annuale, ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

A ciascun operatore sarà inviata dal sistema automatico una mail a partire dai 60gg. dalla scadenza che ricorderà di provvedere



all'aggiornamento del proprio profilo e di rinnovare la richiesta di iscrizione.

Gli operatori economici che non avranno provveduto all'aggiornamento nei termini su indicati decadranno automaticamente dall'elenco. La Fondazione Teatro Regio di Torino provvederà a dare formale notizia all'operatore economico interessato dal provvedimento di sospensione per intervenuta decadenza.

La sospensione non equivale alla cancellazione dell'operatore economico: i dati rimarranno attivi nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'operatore economico, esso verrà riabilitato e visibile nell'albo.

Farà fede la data e l'ora di chiusura della procedura di aggiornamento on line.

Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali si è iscritti all'albo, nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.

L'operatore economico che subisce una qualsiasi variazione relativa all'istanza precedentemente inviata dovrà procedere alla riapertura della stessa, alla compilazione dei dati da variare e all'inoltro dell'istanza modificata.

Tale procedura comporta l'automatica sospensione dell'operatore economico dall'Albo Fornitori; detta sospensione, a seguito delle opportune verifiche del caso, potrà essere annullata (riattivazione del soggetto) o meno (conferma della sospensione) a seconda che la procedura di verifica abbia dato esito positivo o negativo che sarà comunicato tramite mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.

Articolo 9. Verifiche

La Fondazione Teatro Regio di Torino effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Albo ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento e, sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.

In sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici invitati a gara dovranno attestare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che i dati forniti nell'ambito dell'iscrizione all'Albo corrispondono al vero. Tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica con riferimento all'aggiudicatario/affidatario. La medesima dichiarazione dovrà essere resa anche dall'operatore economico individuato quale diretto affidatario e sarà verificata anteriormente al conferimento dell'incarico. L'eventuale esito negativo della verifica di cui al presente comma determinerà a carico dell'operatore economico, oltre ai provvedimenti di cui al punto precedente, le ulteriori conseguenze di legge derivanti da false dichiarazioni.

Articolo 10. Comunicazioni

Il possesso e l'indicazione di una casella PEC è obbligatoria al fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni; per cui tutti gli operatori economici dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare quale domicilio eletto per il recapito delle richieste d'offerta e di qualsiasi comunicazione ad esse correlata nella sezione dell'istanza di ammissione.

Qualora l'impresa non disponesse di un indirizzo PEC, non sarà possibile inoltrare la richiesta di inserimento nell'Albo, in quanto requisito obbligatorio all'iscrizione e obbligo di legge parimenti alla comunicazione della stessa al registro imprese.



Articolo 11. Informazioni Generali

L'iscrizione all'Albo comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento, di eventuali integrazioni e modificazioni e di quanto indicato nel "Regolamento di utilizzo del sistema di e-Procurement", consultabile attraverso il collegamento sul sito della Fondazione: www.teatroregio.torino.it/acquistidigitali

Articolo 12. Durata dell'iscrizione e Cancellazione

Gli operatori economici, limitatamente all'arco temporale su indicato all'art 8, rimangono iscritte all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.

La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al capoverso successivo, nei seguenti casi:

- carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente art. 4, o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 5, accertate in esito alle verifiche di cui all'art. 9;
- mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui all'art. 8;
- grave negligenza o malafede nei confronti della Fondazione, nell'esecuzione del contratto;
- qualora l'operatore economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle procedure di cui all'art. 1 del presente Regolamento senza fornire adeguata motivazione scritta.
- in caso di violazione del Codice Etico della Fondazione.

Nei casi previsti nel comma precedente, la Fondazione comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. La Stazione Appaltante, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

L'iscrizione all'Albo dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento; l'iscrizione sarà sospesa anche qualora l'operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con la Fondazione, fino al termine del procedimento stesso.

L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Albo e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto.

La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell'interessato.

Articolo 13. Scelta del fornitore e Criteri di gestione dell'Albo

Nella effettuazione di gare informali, che avvengono nel rispetto dei principi trasparenza ai sensi dell'art. 36 del D. L.gs. 50/2016 e s.m.i. per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori, saranno invitati i fornitori iscritti alla/e specifica/che categoria/e.

La scelta dei Fornitori da invitare alle specifiche procedure di affidamento di contratti di lavori, beni e servizi, che sarà operata dal RUP o dalla Direzione amministrativa della Fondazione, verrà effettuata mediante uno dei seguenti metodi attivati sul Portale, congiunti o alternativi tra loro:



1. indagini preliminari di mercato,
2. criterio di rotazione con selezione casuale generata dal software, o
3. fornitori ritenuti più idonei per capacità tecnico-artistico-economico-organizzativa e rispondenti ai requisiti necessari per specifica gara, in osservanza ai criteri di selezione di cui agli artt. 83 e 84 del Codice.

La Fondazione potrà, altresì, avvalersi della facoltà di non ricorrere alle ditte iscritte all'Albo, o di attingervi parzialmente, nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di beni, servizi e lavori che, per la loro peculiarità tecnica-artistica o qualitativa o per il grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Albo;
- b) qualora la Fondazione, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai Fornitori iscritti, invitando o interpellando anche altri Fornitori ritenuti idonei.

La Fondazione richiederà al fornitore l'iscrizione all'albo prima di procedere all'affidamento.

L'iscrizione dei Fornitori nell'Albo NON costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori-beni-servizi e la Fondazione NON è altresì vincolata nei confronti dei Fornitori stessi.

La richiesta di iscrizione ha il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Albo; NON sussiste alcun obbligo generalizzato in capo alla Fondazione di invitare tutti i fornitori che ne facciano richiesta, né di illustrare diffusamente le ragioni del mancato invito.

Articolo 14. Partecipazione alle Procedure Telematiche di Gara (da Portale)

Per Gara Telematica si intende la gestione di bandi e delle gare d'appalto attraverso l'utilizzo di strumenti informatici/telematici. Ciò che caratterizza le gare telematiche rispetto ad una tradizionale gara d'appalto è l'utilizzo di una piattaforma on-line di *e-procurement* e di strumenti di comunicazione digitali (firma digitale e PEC), che di fatto rendono l'iter più efficiente, veloce e sicuro rispetto a quello tradizionale, basato sull'invio cartaceo della documentazione e delle offerte.

La piattaforma Gare Telematiche consente quindi di indire e gestire procedure di acquisto attraverso l'utilizzo di strumenti telematici.

La piattaforma telematica può essere utilizzata sia per istituire una gara telematica, sia per svolgere una sessione di gara tradizionale, con invio cartaceo delle buste di offerta.

L'utilizzo della piattaforma con procedura di gara interamente telematica permette di derogare all'AVCPass per gare superiori ai 40.000 euro (Art. 9, comma 1bis, Delibera AVCP 111/2012 e successive modifiche).

Al fine di poter essere invitati alle procedure negoziate o ricevere la richiesta di un affidamento diretto, ove previsto dal codice, gli operatori economici dovranno essere abilitati agli albi telematici.

Per la partecipazione alle procedure aperte, gli operatori economici potranno completare il 1° step di iscrizione alla procedura telematica, senza l'obbligo di iscrizione all'elenco dei fornitori o aziende esecutrici di lavori.

Per la partecipazione alle procedure telematiche l'operatore economico dovrà essere in possesso di una firma digitale, con certificato in corso di validità, di una casella di posta elettronica certificata, di marca temporale ove previsto¹.

La stazione appaltante, attraverso l'ausilio del fornitore di servizi tecnologici, garantisce l'inviolabilità dell'offerta attraverso rigorose

¹ Nella prima fase di registrazione ed iscrizione si derogherà per un periodo di tempo prefissato, comunicato dalla Fondazione ai fornitori, al fine di consentire un primo popolamento dell'Albo Fornitori telematico con aziende già inserite nell'Albo precedente, con la richiesta (pena la cancellazione) di provvedere a conformarsi ai requisiti richiesti.



procedure di inviolabilità e inaccessibilità delle offerte tecniche ed economiche.

È altresì possibile permettere agli operatori economici, la partecipazione virtuale alle sedute di gara, condotte attraverso procedura telematica ed informatizzare altresì la richiesta di documentazione integrativa, nonché la trasmissione delle comunicazioni ufficiali ai partecipanti.

Articolo 15. Trattamento dei dati personali

In conformità all'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento 679/2016 sulla tutela dei dati personali si rammenta che il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'elenco operatori economici.

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.

Come stabilito dall'art. 7 del predetto decreto, l'operatore economico iscritto ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni.

Il titolare del trattamento è la Fondazione Teatro Regio di Torino, con sede in Torino 10124, Piazza Castello, 215.

Con l'iscrizione all'Albo, l'operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.

Articolo 16. Responsabilità Amministrativa

La cancellazione dall'Albo potrà comunque essere attivata da Fondazione Teatro Regio di Torino in caso di commissione di un reato previsto dal D.lgs. 231/01 e s.m.i., anche non in relazione a rapporti con la stessa, accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell'operatore economico o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

In ogni caso, al momento dell'eventuale apertura di un procedimento in sede penale nei confronti del fornitore per reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata a Fondazione Teatro Regio di Torino.

Articolo 17. Tracciabilità

Gli operatori economici iscritti all'Albo dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

Articolo 18. Pubblicazione e Documentazione

L'avviso di istituzione dell'Albo e il Regolamento per l'iscrizione all'Albo Fornitori, sono pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione Teatro Regio di Torino "www.teatroregio.torino.it" nella sezione bandi.

La Fondazione si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori con qualunque mezzo anche tramite comunicazione diretta ai fornitori.



Articolo 19. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web della Fondazione Teatro Regio di Torino: www.teatroregio.torino.it/